

Elena Bonafè

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Vietata la riproduzione

(decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020)



premessa

qual'è la “legge” che disciplina i rifiuti?

La disciplina “*generale*” dei rifiuti è (attualmente) contenuta nella

- **parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
 - titolo I, sulla gestione dei rifiuti in generale;
 - titolo II, sulla gestione degli imballaggi;
 - titolo III, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti;
 - titolo III-bis, sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
 - titolo IV, sul sistema sanzionatorio e disposizioni finali.

e nei

- **relativi allegati.**



CHE COS'È IL

Vietata la riproduzione

RIFIUTO



definizione di rifiuto

Si intende per **rifiuto**:

- **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi**

Non sono rifiuti:

- i prodotti di recupero;
- i sottoprodotti;
- le terre e le rocce da scavo che rispettano determinate condizioni.

La distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è tutta legata al concetto di “*disfarsi*”, la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non presenta serie difficoltà e reali incertezze, può risultare un criterio distintivo di non facile ed univoca applicazione nelle “*ipotesi di confine*” costituite da residui e scarti, per lo più di lavorazione, reimpiegati come materie prime in altri processi produttivi.



campo di applicazione

rifiuti esclusi

Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale sui rifiuti in particolare i seguenti rifiuti:

- le emissioni in atmosfera;
- le acque di scarico, intese come scarichi idrici, mentre restano inclusi nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 i rifiuti liquidi non scaricati direttamente in corpi idrici o in fognatura, ma “*cisternati*” per essere trasferiti tramite veicoli ad impianti di trattamento;
- i sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento CE 1069/2009, eccetto quelli destinati all’incenerimento o alla discarica o al recupero in impianti di produzione di biogas o di compost.



campo di applicazione

rifiuti esclusi

Sono esclusi anche:

- i rifiuti radioattivi;
- gli esplosivi in disuso;
- i rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave;
- i rifiuti agricoli e zootecnici riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura e per la produzione di energia da biomassa;
- il terreno non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione riutilizzato nello stesso sito;
- le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi.

Vietata la riproduzione



cosa devono fare i produttori di rifiuti?

I produttori di rifiuti devono:

- classificarli e codificarli (“***che rifiuti produco?***”);
- per i rifiuti speciali (pericolosi e non):
 - detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo (salvo autorizzazione);
 - provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure
 - consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori abilitati (salvo provvedere direttamente al trasporto avendone preventivamente ottenuto l’abilitazione);
 - osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi al formulario di identificazione per il trasporto, al registro di carico e scarico, alla presentazione della comunicazione annuale (MUD).



CLASSIFICAZIONE DEI

RIFIUTI

Vietata la riproduzione



rifiuti urbani e rifiuti speciali **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in:
 - rifiuti urbani,
 - rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
 - rifiuti pericolosi,
 - rifiuti non pericolosi.

Vietata la riproduzione



rifiuti urbani

Sono “urbani”, dal 1° gennaio 2021:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies*;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



rifiuti urbani – nuovo allegato L-quarter

| Allegato L -quarter | | |
|---|---|--------|
| Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) | | |
| Frazione | Descrizione | EER |
| RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| | Rifiuti dei mercati | 200302 |
| CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
| | Carta e cartone | 200101 |
| PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
| | Plastica | 200139 |
| LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
| | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 |
| METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
| | Metallo | 200140 |
| IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
| | Vetro | 200102 |
| TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| | Abbigliamento | 200110 |
| | Prodotti tessili | 200111 |
| TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
| INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
| VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
| DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
| ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |

rifiuti urbani nuovo allegato L-quinquies

Allegato L -quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

rifiuti speciali

Sono “speciali”, dal 1° gennaio 2021:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* (sottoprodotti);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lett. *b-ter*);
- i) i veicoli fuori uso.



rifiuti urbani e rifiuti speciali

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2021?

- E' soppressa la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - non ci sono più rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità (e sulla base di criteri statali), con i regolamenti comunali del servizio pubblico **possono essere assimilati agli urbani**, divenendo tali ad ogni effetto.
- È stata soppressa la lett. e) dell'art. 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l'assimilazione;
- È stata soppressa la lett. b) dell'art. 198, comma 2, che prevedeva l'individuazione nei regolamenti comunali dei rifiuti assimilati.



Quali rifiuti urbani e quali speciali? Circolare Ministero della Transizione ecologica 37259/2021

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che

Le **attività industriali** producono

- rifiuti speciali dalle superfici dove avviene la lavorazione industriale (superfici identificate con categoria 20 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti speciali dalle superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti urbani dalle superfici adibite a
 - mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato *L-quinquies*



Quali rifiuti urbani e quali speciali? Circolare Ministero della Transizione ecologica 37259/2021

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che

Le **attività artigianali** producono

- rifiuti speciali dalle superfici dove avviene la lavorazione artigianale (superfici identificate con categoria 21 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti speciali dalle superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti urbani dalle superfici adibite a
 - mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato *L-quinquies*



Applicazione della TARI

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che Le attività industriali ed artigianali **non sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile** per le aree dove si producono rifiuti speciali e cioè per

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale o artigianale (superfici identificate con categoria 20 o 21 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- le superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, se connesse a superfici di lavorazione industriale o artigianale (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)



Applicazione della TARI

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che Le attività industriali ed artigianali **sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile** per le aree dove si producono rifiuti urbani e cioè per

- le superfici adibite a
 - mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato *L-quinquies*



Esenzione da quota variabile TARI per rifiuti urbani avviati al recupero

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che i rifiuti urbani prodotti dalle superfici adibite a

- mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato *L-quinquies*

possono essere conferiti per il recupero al di fuori del servizio pubblico ad un soggetto privato (art. 198, comma 2-bis del d.lgs. 152/2006), purchè sia inviato al gestore entro il 31 maggio (art. 30, comma 5, del d.l. n. 41/2021)

- comunicazione della scelta di non avvalersi del servizio pubblico
- attestazione di avvio a recupero rilasciata dal soggetto che lo effettua

L'esenzione si applica dall'anno successivo a quello della comunicazione.

La scelta di conferire al recupero ha una durata di cinque anni (articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006)



chi deve classificare i rifiuti? applicando quali disposizioni?

- *«La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida [che verranno] redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.» (nuova disposizione inserita nel comma 4 dell'art. 184).*

Vieta la riproduzione



chi deve classificare i rifiuti? applicando quali disposizioni?

- *«La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida [che verranno] redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.» (nuova disposizione inserita nel comma 4 dell'art. 184).*

- *Era già previsto che «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017» (all. D, punto 1, come modificato dall'art. 9 del d.l. n. 91/2017).*
- *Per le «Linee guida» ora previste occorrerà attendere il d.m. di approvazione.*

“codici a specchio” e “codici assoluti”

- *«I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.»*
- *«Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:*
 - *L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna **solo quando** questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo ...»*
- *«Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.»*



“codici a specchio” e “codici assoluti”

Sono quindi “*pericolosi*”:

- i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco europeo dei rifiuti (cosiddetto CER); però:
- se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso **solo se** le sostanze raggiungono determinate concentrazioni,

quindi:

- in determinati casi (ma solo in quelli) ai fini della classificazione è necessario l’accertamento analitico;
- anche per questi casi però la corretta ricerca del codice resta fondamentale ai fini della classificazione.



LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE UE

Vieta la riproduzione



comunicazione della Commissione UE

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Il 9 aprile 2018 è stata pubblicata (sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) la “Comunicazione” della Commissione UE 2018/C124/01, con gli

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Il documento “*dichiaratamente*” non è vincolante, ma ha solo lo scopo di fornire indicazioni interpretative ed applicative delle disposizioni comunitarie sulla classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Il documento si compone di 4 capitolo e 4 allegati.



comunicazione della Commissione UE *“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”*

Capitolo 1

Contiene informazioni generali su:

- i destinatari della comunicazione: autorità nazionali, locali e imprese;
- le modalità di lettura dei contenuti: finalizzati a minimizzare le differenze interpretative e gli impatti.

Vietata la riproduzione



comunicazione della Commissione UE

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Capitolo 2

Richiama le normative di riferimento ai fini della classificazione dei rifiuti:

- Reach: non si applica ai rifiuti, ma le informazioni sulle sostanze e sui rischi delle sostanze sono essenziali per la classificazione dei rifiuti che derivano da queste sostanze;
- CLP: non si applica ai rifiuti, ma le attribuzioni delle frasi di pericolo alle sostanze sono recepite nel regolamento per la classificazione dei rifiuti;
- Direttiva Seveso: si applica anche ai rifiuti cui sono attribuite le frasi di pericolo che concorrono alla definizione delle quantità ammesse nel singolo stabilimento.



comunicazione della Commissione UE *“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”*

Capitolo 3

Definisce le procedure per la classificazione dei rifiuti urbani e speciali (sono esclusi solo i rifiuti urbani non differenziati generati da nuclei domestici).

Procedura di attribuzione del codice CER:

- Capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20: relativi alla fonte che genera il rifiuto;
- Capitoli 13, 14, 15: relativi a specifiche tipologie di rifiuto;
- Capitolo 16: rifiuti non specificati altrimenti.



comunicazione della Commissione UE

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Capitolo 3

Definito il codice CER si può verificare che si tratti di:

- rifiuti che, in base al codice (“**assoluto**”), sono sempre e comunque classificati pericolosi: **AH – absolute hazardous**. Sono considerati pericolosi senza alcuna ulteriore valutazione (vanno però definite le HP da attribuire);
- rifiuti che, in base al codice (“**assoluto**”), sono sempre e comunque classificati non pericolosi: **ANH – absolute non hazardous**. Sono considerati non pericolosi senza alcuna ulteriore valutazione;
- rifiuti che, in base al codice (“**a specchio**”) sono classificati pericolosi o non pericolosi in ragione della presenza o meno di sostanze pericolose:
 - **MH: mirror hazardous**: codice pericoloso a specchio;
 - **MNH: mirror non hazardous**: codice non pericoloso a specchio.



comunicazione della Commissione UE “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Allegato 1 – tabella 3

La comunicazione contiene l’elenco dei codici CER con l’individuazione se si tratta di:

- voce pericolosa assoluta (AH);
- voce non pericolosa assoluta (ANH);
- voce pericolosa a specchio (MH);
- voce non pericolosa a specchio (MNH).

Nella comunicazione è specificato che si tratta di una delle interpretazioni possibili che tiene conto in maniera equilibrata delle opinioni formulate dai diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse (Regno Unito, Francia, Austria, ecc) che possono essere consultate.



comunicazione della Commissione UE

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Capitolo 3 – Voci a specchio

Per determinare quale voce a specchio va attribuita al rifiuto si devono ottenere le seguenti informazioni:

- informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che genera il rifiuto e sulle sostanze in ingresso e intermedie (descrizioni dei processi, elenchi dei materiali in ingresso, BREF, ecc);
- informazioni del produttore delle sostanze prima che diventino rifiuti (SDS, etichette, schede prodotto, ecc);
- banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;
- campionamento e analisi chimica dei rifiuti (allegato 4).



comunicazione della Commissione UE

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Capitolo 4

- *«In molti casi saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche o test.».*
- Il documento della Commissione prevede l'analisi chimica del rifiuto come un caso residuale, non come un procedimento ordinario per attribuire il codice.

vietata la riproduzione



comunicazione della Commissione UE

“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

Allegato 3

- L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo può avvenire con metodo convenzionale o con il metodo di prova.
- Il **metodo convenzionale** è basato su:
 - individuazione delle sostanze pericolose pertinenti;
 - determinazione della concentrazione di tali sostanze nei rifiuti con calcolo se sia superata o meno la singola soglia per frasi di pericolo.
- Si può applicare per HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14.
- Il **metodo di prova** si applica per determinare le caratteristiche HP1, HP2, HP3, HP12, HP15.
- Nel caso di adozione di entrambe le procedure prevale il risultato della prova.



comunicazione della Commissione UE Meri “*Orientamenti tecnici*” non vincolanti

Carattere non vincolante della comunicazione

«L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017.

...

Gli orientamenti forniti nella presente comunicazione non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Le opinioni espresse nei presenti orientamenti tecnici non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.».



LA CORTE DI GIUSTIZIA SUI “*CODICI A SPECCHIO*”

Vietata la riproduzione



Corte di Giustizia

Questioni poste dalla Corte di Cassazione

- «1) Se l'allegato alla decisione 2000/532 e l'allegato III della direttiva 2008/98 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti **con voci speculari**, nel senso che il produttore del rifiuto, **quando non ne è nota la composizione**, debba procedere alla previa **caratterizzazione** ed in quali eventuali limiti.
- 2) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate.
- 3) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa **che tenga conto della composizione del rifiuto**, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere **effettuata secondo criteri probabilistici** considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.
- 4) Se, nel dubbio o **nell'impossibilità di provvedere con certezza** all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere **comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso** in applicazione del principio di precauzione.».



Corte di Giustizia

Questioni poste dalla Corte di Cassazione

In sostanza, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a fronte di due opposte “*correnti di pensiero*”:

- A)** quella detta della “***certezza***”, in base alla quale per classificare come non pericoloso un rifiuto con codice a specchio sarebbe necessario “*escludere in assoluto e dimostrare*”, con un’indagine completa, che non possiede alcuna caratteristica di pericolo;
- B)** quella cosiddetta della “***probabilità***”, in base alla quale sarebbe sufficiente ricercare le sostanze pericolose che si ritiene possano essere eventualmente presenti nel rifiuto; lasciando aperta la strada ad una più ragionevole ipotesi intermedia.



Corte di Giustizia Sentenza 28 marzo 2019

«L'allegato III della direttiva 2008/98/CE (...) come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione (...) nonché l'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (...) come modificata dalla decisione 2014/955/UE (...) devono essere interpretati nel senso che **il detentore** di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma **la cui composizione non è immediatamente nota**, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine **può** utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 (...) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.»



Vietata la riproduzione

ATTRIBUZIONE DEL CODICE



importanza basilare della codifica dei rifiuti

L'elenco europeo dei rifiuti (EER) o catalogo europeo dei rifiuti (CER)

- è suddiviso in venti “*capitoli*” o classi (prime due cifre del codice)
- ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in un numero variabile di sottocapitoli o sottoclassi (seconda coppia di cifre)
- nell'ambito dei quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime due cifre).

Vietata la riproduzione



l'elenco europeo dei rifiuti (c.d. CER o EER) codifica dei rifiuti

- La (**corretta**) codifica è la base per la (**corretta**) classificazione.
- In determinati casi (ma solo in quelli) ai fini della classificazione è necessario (anche) l'accertamento analitico.
- Anche per questi casi però la (**corretta**) individuazione del codice resta fondamentale ai fini della classificazione.

Vietata la riproduzione



i 20 “capitoli” dell’elenco

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

La nuova classificazione dei rifiuti



**rifiuto da
catalogare**




appartiene ad una
“*famiglia*” da 01 a 12
o da 17 a 20?

Vietata la riproduzione




La nuova classificazione dei rifiuti



Vietata la riproduzione



La nuova classificazione dei rifiuti



La nuova classificazione dei rifiuti



**rifiuto da
catalogare**

appartiene ad una
"famiglia" da 01 a 12
o da 17 a 20?


NO

Vietata la riproduzione


appartiene ad una
delle "famiglie"
13, 14 o 15?




La nuova classificazione dei rifiuti




La nuova classificazione dei rifiuti




La nuova classificazione dei rifiuti




La nuova classificazione dei rifiuti



La nuova classificazione dei rifiuti



La nuova classificazione dei rifiuti



La nuova classificazione dei rifiuti



struttura dell'elenco europeo

capitoli *“verticali”* o *“di processo”*



struttura dell'elenco europeo

capitoli "orizzontali" o "merceologici"

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti



struttura dell'elenco europeo

capitoli "orizzontali" o "merceologici"

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco



struttura dell'elenco europeo

capitoli "orizzontali" o "merceologici"

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20

- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**
- 16 01** veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - 16 02** rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - 16 03** prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
 - 16 04** esplosivi di scarto
 - 16 05** gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
 - 16 06** batterie ed accumulatori
 - 16 07** rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
 - 16 08** catalizzatori esauriti
 - 16 09** sostanze ossidanti
 - 16 10** rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
 - 16 11** rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

convenzionalità della codifica

- Il CER in origine dichiaratamente incompleto (decisione 94/3/CE, punto 3 dell'introduzione: «*Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti ...*») è oggettivamente rimasto tale non solo con il CER 2002, ma anche col recentissimo CER 2015.
- Il CER è per struttura e contenuti uno strumento di catalogazione con finalità essenzialmente statistiche.
- Nel CER in molti casi non si riscontra una corrispondenza biunivoca tra codice e tipologia di rifiuto, come “*confessato*” nel d.m. 5 febbraio 1998:
 - a rifiuti puntualmente definiti in funzione della loro recuperabilità risultano attribuibili anche dieci, dodici e più codici;
 - per converso, non pochi codici risultano attribuibili a rifiuti alquanto diversi, suscettibili di recupero con processi che poco o nulla hanno in comune per modalità operative e prodotti di recupero ottenibili.

Vietata la riproduzione



convenzionalità della codifica

- Solo alcuni codici sono relativi a rifiuti molto specifici.
- La maggioranza dei codici ha un contenuto generico che raggruppa una pluralità di rifiuti anche significativamente eterogenea.
- In moltissimi casi a tipologie di rifiuti qualitativamente del tutto simili o addirittura identici possono essere attribuiti più codici.
- In non pochi casi a rifiuti totalmente diversi va attribuito lo stesso codice.

Vieta la riproduzione



convenzionalità della codifica per non univocità

- A tipologie di rifiuti identiche risultano attribuibili ben più di un codice, a volte addirittura 10 o 12.
- Lo stesso codice è attribuibile a rifiuti profondamente diversi.

Ad esempio, nel d.m. 5/2/1998 il codice 060314 ricorre nei seguenti casi:

- 7.19: inerti da tinkal;
- 11.14: reflui di cloruro di sodio in soluzione;
- 13.7: gessi chimici;
- 13.8: anidrite;
- 13.10: biscotti fluoritici;
- 13.23: soluzioni da incisione dei circuiti stampati;
- 13.28: soluzione reflua a base di solfuro di sodio;
- 7.18: scarti da vagliatura latte di calce;
- 18.9: solfato di calcio precipitato, solfato ferroso, gesso di defecazione;
- 18.10: fosfato precipitato.



dalla codifica alla classificazione codici “assoluti”

- Una volta individuato il codice ...
 - i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.

Vietata la riproduzione

Art. 20 della direttiva 2008/98/CE («*Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici*»)

«*Gli articoli 17 [controllo dei rifiuti pericolosi], 18 [divieto di miscelazione], 19 [etichettatura] e 35 [registri] non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.*

Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 23 o 26.».



dalla codifica alla classificazione codici “a specchio”

- Però ...
 - se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), **esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni ...**
- Quindi, se, fatta l’analisi, le sostanze pericolose non raggiungono le concentrazioni stabilite, al rifiuto va attribuito il cosiddetto “codice a specchio” che non ha l’asterisco.



convenzionalità della classificazione codici “*assoluti*” e codici “*a specchio*”

- Rifiuti che, in base al codice (“*assoluto*”), sono sempre e comunque (“convenzionalmente”) classificati pericolosi, anche se in concreto non presentano alcuna caratteristica di pericolo.
- Rifiuti che, in base al codice (“*assoluto*”), sono sempre e comunque (“convenzionalmente”) classificati non pericolosi, anche se in concreto dovessero presentare una o più caratteristiche di pericolo.
- Rifiuti che, in base al codice (“*a specchio*”) sono classificati pericolosi o non pericolosi in ragione della presenza o meno di sostanze pericolose.

Vieta la riproduzione



Comunicazione
della Commissione
ANH

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto*

16 01 03 pneumatici fuori uso

~~16 01 04~~ *veicoli fuori uso*

16 01 06 *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*

16 01 07 * *filtri dell'olio*

16 01 08 * *componenti contenenti mercurio*

16 01 09 * *componenti contenenti PCB*

16 01 10 * *componenti esplosivi (ad esempio "air bag")*

16 01 11 * *pastiglie per freni, contenenti amianto*

16 01 12 *pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*

16 01 13 * *liquidi per freni*

16 01 14 * *liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose*

16 01 15 *liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*

16 01 16 *serbatoi per gas liquido*

16 01 17 *metalli ferrosi*

16 01 18 *metalli non ferrosi*

16 01 19 *plastica*

16 01 20 *vetro*

16 01 21 * *componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14*

16 01 22 *componenti non specificati altrimenti*

16 01 99 *rifiuti non specificati altrimenti*

Comunicazione
della Commissione
AH

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 ~~veicoli fuori uso~~

16 01 06 ~~veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose~~

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

vietata la riproduzione



Comunicazione
della Commissione

AH

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 ~~veicoli fuori uso~~

16 01 06 ~~veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose~~

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 ~~pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11~~

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti



Comunicazione
della Commissione
MH

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti



16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

Comunicazione
della Commissione
MH

Comunicazione
della Commissione
MNH

vietata la riproduzione



Comunicazione
della Commissione
MH

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti



16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

Comunicazione
della Commissione
MH

Comunicazione
della Commissione
MNH



| | |
|-------------------|---|
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
| 16 01 | veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ... |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso |
| 16 01 04 * | veicoli fuori uso |
| 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
| 16 01 07 * | filtri dell'olio |
| 16 01 08 * | componenti contenenti mercurio |
| 16 01 09 * | componenti contenenti PCB |
| 16 01 11 * | pastiglie per freni, contenenti amianto |
| 16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
| 16 01 13 * | liquidi per freni |
| 16 01 14 * | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
| 16 01 15 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
| 16 01 16 | serbatoi per gas liquido |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | plastica |
| 16 01 20 | vetro |
| 16 01 21 * | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

Comunicazione
della Commissione
MH
MH

Comunicazione
della Commissione
MNH

Vietata la riproduzione

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto ...*

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * *veicoli fuori uso*

16 01 06 *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*

16 01 07 * *filtri dell'olio*

16 01 08 * *componenti contenenti mercurio*

16 01 09 * *componenti contenenti PCB*

16 01 10 * *componenti esplosivi (ad esempio "air bag")*

16 01 11 * *pastiglie per freni, contenenti amianto*

16 01 12 *pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*

16 01 13 * *liquidi per freni*

16 01 14 * *liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose*

16 01 15 *liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * *componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci ...*

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

Comunicazione
della Commissione

AH

vietata la riproduzione

ATTRIBUZIONE DELLE
CARATTERISTICHE DI
Vietata la riproduzione
PERICOLO



allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

La **classificazione dei rifiuti è condizionata dalla loro codifica:**

- se al rifiuto va attribuito un codice cosiddetto “*assoluto*”, lo stesso è pericoloso o non pericoloso a seconda che detto codice sia contrassegnato o meno da un asterisco;
- solo per i rifiuti ai quali va attribuito uno dei codici cosiddetti “*a specchio*” le caratteristiche di pericolo dagli stessi eventualmente possedute determinano la loro classificazione come pericolosi;
- per i rifiuti con codice “*assoluto*” contrassegnato da un asterisco va comunque verificato se e quali caratteristiche di pericolo possiedano.



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

**Le frasi di pericolo attribuite alle singole sostanze sono
IDENTIFICATE CHIARAMENTE**



Se tali sostanze sono presenti nel rifiuto in concentrazione superiore alle corrispondenti soglie, il rifiuto è qualificato come pericoloso.

Vietata la riproduzione



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Alcune frasi di pericolo non sono contemplate nel regolamento (UE) n. 1357/2014, per esempio:

- H317– può provocare reazioni allergiche
- H336 – può provocare sonnolenza o vertigini
- EUH066 – l'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

Vietata la riproduzione



Una sostanza alla quale è stata attribuita una o più di tali frasi (e non altre)
NON deve essere considerata ai fini della classificazione del rifiuto, né comunque per l'attribuzione di caratteristiche di pericolo.



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Caratteristica di pericolo

- **INFIAMMABILE e FACILMENTE INFIAMMABILE – HP3**

Se un rifiuto contiene sostanze che presentano una caratteristica di pericolo di infiammabilità (H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261)



va attribuita la caratteristica di pericolo HP3



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Caratteristica di pericolo

▪ **IRRITANTE – HP4**

La presenza nel rifiuto di sostanze identificate con la frase di pericolo H314 determina l'attribuzione della caratteristica di pericolo "*irritante*" (HP4) se la concentrazione di dette sostanze è

- superiore o uguale al 1%, ma,
- inferiore al 5%.

Qualora la concentrazione sia uguale o superiore al 5% il rifiuto è classificato "*corrosivo*" (HP8).



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Caratteristica di pericolo

- **TOSSICITA' – HP5 e HP6**

La caratteristica di tossicità è distinta in:

- tossicità specifica per organi bersaglio (HP5)
- tossicità acuta (HP6)

Vieta la riproduzione



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Caratteristica di pericolo

- **SENSIBILIZZANTE – HP13**

È stato introdotto il criterio per l'attribuzione della caratteristica di pericolo di sensibilizzante (HP13), individuando le sostanze che la possono determinare e la relativa soglia.



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

Caratteristica di pericolo

- **HP15**

La caratteristica di pericolo HP15 riguarda specificatamente i rifiuti che contengono una o più sostanze che possono esplodere o formare perossidi esplosivi e che *“non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo... ma può manifestarla successivamente”*.



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ecotossicità

La caratteristica HP 14 si applica ai rifiuti che

1. contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.);

(segue)

Vietata la riproduzione



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ecotossicità

La caratteristica HP 14 si applica ai rifiuti che

2. contengono sostanze che danno tossicità acuta per l'ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%;

(segue)

Vietata la riproduzione



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ecotossicità

La caratteristica HP 14 si applica ai rifiuti che

3. contengono sostanze che danno tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
 - 0,1% per sostanze H410
 - 1% per sostanze H411 e H412

ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411;

(segue)



allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ecotossicità

La caratteristica HP 14 si applica ai rifiuti che

4. contengono sostanze che danno tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di
 - 0,1% per sostanze H410
 - 1% per sostanze H411, H412 e H413.

vietata la riproduzione



CONOSCERE

Vietata la riproduzione

I RIFIUTI











di produzione

La nuova classificazione dei rifiuti

**prelievo di un
campione
rappresentativo**



**laboratorio
di analisi**

Vietata la riproduzione



**ANALISI
CHIMICA**



codice CER

classificazione






vietata la riproduzione





Vieta la riproduzione



ERRORI

DI CODIFICA E CLASSIFICAZIONE

Gli “*errori*” nella codifica e, ancor di più, nella classificazione determinano o possono determinare:

- ✓ errata compilazione gestione di registri, formulari e MUD;
- ✓ errata gestione del deposito temporaneo;
- ✓ gestione, o concorso, di trasporti, recuperi e smaltimenti senza autorizzazione o in violazione della stessa,

e, in ogni caso,

**TUTTE LE VIOLAZIONI SONO PIÙ GRAVEMENTE SANZIONATE
SE RIFERITE A RIFIUTI PERICOLOSI**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Vietata la riproduzione
Elena Bonafè

